

CITTA' DI CATANZARO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Ufficio Trattamento Economico

Prot. n. 122671 del 20 DIC. 2018



COMUNE DI CATANZARO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. del

Oggetto: Parere sull'ipotesi di CCDI personale dipendente non dirigente e personale dirigente anno 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del presidente Dott. Giovanni Di Cianni e dei membri ordinari Dott. Domenico Giorgi e Dott. Vincenzo Loiacono, esaminata la documentazione trasmessagli dal Responsabile Ufficio Trattamento Economico del Comune di Catanzaro, esprime di seguito il proprio motivato parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2018.

PREMESSO

- che l'Organo di Revisione ha ricevuto - via e-mail - in data 10/12/2018 la richiesta di esprimere un proprio parere in relazione all'ipotesi di accordo del Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2018 per il personale dipendente non dirigente, siglato in data 07.12.2018;
- che alla copia della predetta ipotesi sono allegate la relazione illustrativa tecnico finanziaria CCDI anno 2018 del personale dipendente non dirigente (prot. n° 118638 del 10 dicembre 2018), nonché la relazione illustrativa tecnico finanziaria Fondo Risorse Decentrate anno 2018 del personale dipendente dirigente (prot. n° 118639 del 10 dicembre 2018);
- che l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01/04/1999 per il personale non dirigente del Comparto Regioni, province ed autonomie locali, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che "...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

■ che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....";

■ che l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori...";

■ che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

■ che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

■ che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione, da parte della Giunta, alla firma definitiva dell'accordo stesso;

ESAMINATI

- l'ipotesi di "Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente per l'anno 2018" che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 07/12/2018, convenendo di confermare per l'anno 2018 la disciplina contrattuale integrativa applicata per l'anno 2017, con la sola esclusione dell'istituto della progressione economica orizzontale che per l'anno 2018 non potrà avere applicazione;



- le conseguenti Relazione illustrativa tecnico finanziaria CCDI anno 2018 del personale dipendente non dirigente e Relazione illustrativa tecnico finanziaria Fondo Risorse Decentrate anno 2018 del personale dipendente dirigente, sottoscritte dal Dirigente dei Servizi Finanziari e del Settore Personale ed Organizzazione, che riportano:

- i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;
- i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;
- l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2018;

RILEVATO

- che il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2018 è stato quantificato con D.D. n.2812 del 5/11/2018 nel rispetto delle previsioni dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, degli artt. 31, 32 e 34 del CCNL del 22/01/2004 e successive integrazioni ed è sinteticamente rappresentato nella tabella sottostante:

Descrizione	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2010
1) Risorse stabili	1.403.752,77	1.748.224,61	1.748.224,61
2) Risorse variabili	415.134,79	433.854,85	767.459,06
3) Decurtazioni (-)	-196.840,21	-196.840,21	0,00
Totale	1.622.047,35	1.985.239,25	2.515.683,67

- che il Fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente per l'anno 2018 è stato quantificato con D.D. n.2813 del 5/11/2018 nel rispetto della disciplina contrattuale integrativa vigente ed è sinteticamente rappresentato nella tabella seguente:

Descrizione	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2010
a) Risorse stabili	811.043,76	811.043,76	860.033,20
b) Compensi disposizioni di legge	21.800,00	21.800,00	72.743,25
Totale Fondo	832.843,76	832.843,76	932.776,45
c) Decurtazioni di legge (-)	-226.065,95	-226.065,95	0,00
Totale	606.777,81	606.777,81	932.776,45

DATO ATTO

- che per effetto del comma 456, dell'articolo 1, Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), con riferimento ai risparmi di spesa, la statuizione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 è stata resa strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2015;

- che la norma di legge pone l'anno 2016 come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili al trattamento accessorio del 2017, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- che la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.19/SEZAUT/2018/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: "., *Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67 co.2 lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita del Fondo previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23 co.2 del decreto legislativo n.75/2017.*";

VERIFICATO

- che, alla luce delle norme sopra richiamate, il limite del Fondo, sia per il personale dipendente non dirigente che per quello dirigente, risulta rispettato;
- che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- che i costi dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018 sono compatibili con i vincoli di bilancio, sono coerenti con i vincoli posti dal CCNL e trovano capienza negli appositi stanziamenti di bilancio;

ESPRIME

- Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale dipendente non dirigente e per il personale dirigente relativamente all'anno 2018 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l'anno 2018 del Comune di Catanzaro sottoscritto in data 07/12/2018.

Catanzaro lì, 19 dicembre 2018

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Giovanni Di Cianni

Dott. Domenico Giorgi

Dott. Vincenzo Loiacono